

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 marzo 2003, n. 091/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'articolo 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, definisce i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, della Regione, per la realizzazione, nell'anno 2003, degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita.

Art. 2
(Calcolo del saldo finanziario per le Province)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna Provincia, computato ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato nell'anno 2002, migliorato del 7 per cento.

2. Il disavanzo finanziario di cui al comma 1 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, così come definite nell'allegato A). Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli Enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti, nonché i contributi e trasferimenti - con vincolo di destinazione - attribuiti da soggetti non aderenti al patto di stabilità;⁽¹⁾
- c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti da calamità naturali; quelle sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;⁽¹⁾
- d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali assegnati, nonché quelle con finanziamento a destinazione vincolata;

- e) una quota di spese corrispondenti al mancato gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 60, 1° comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base dei dati acquisiti dall'ANIA per il 2001, incrementati, per il 2003, della media degli aumenti riscontrati nel triennio 1999-2001;
- f) le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, nei limiti dei finanziamenti regionali allo scopo erogati;
- g) una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'Entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

3. Ai fini del raffronto con il saldo finanziario 2001, non vengono prese in considerazione i trasferimenti e le relative spese, esclusivamente nei limiti dei finanziamenti concessi, connesse alle funzioni socio assistenziali trasferite ai Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

4. Si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi, attribuiti a tale titolo alle Province da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno, nei limiti degli importi erogati.⁽²⁾

(1) Lettera sostituita con il D.P.Reg. 22/9/2003, n. 0333/Pres. (B.U.R. 22/10/2003, n. 43).

(2) Comma aggiunto con il D.P.Reg. 22/9/2003, n. 0333/Pres.

Art. 3

(Calcolo del saldo finanziario per i Comuni)

1. Per gli stessi fini di cui all'articolo 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 2, del presente articolo, non può essere superiore a quello dell'anno 2001, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato nel 2002.

2. Il disavanzo finanziario di cui al comma 1 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, così come definite nell'allegato B). Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli Enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti, nonché i contributi e trasferimenti - con vincolo di destinazione - attribuiti da soggetti non aderenti al patto di stabilità, le entrate di cui alla legge 10/1977 e destinate a finanziare spese correnti;⁽¹⁾
- c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti da calamità naturali; quelle sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; quelle correnti sostenute mediante l'utilizzo

- delle entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10; nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;⁽¹⁾
- d) le spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996 e successive modificazioni, nonché quelle con finanziamento a destinazione vincolata;
 - e) le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, nei limiti dei finanziamenti allo scopo erogati;
 - f) una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'Entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

3. Si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi, attribuiti a tale titolo ai Comuni da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno, nei limiti degli importi erogati.⁽²⁾

(1) Lettera sostituita con il D.P.Reg. 22/9/2003, n. 0333/Pres. (B.U.R. 22/10/2003, n. 43).

(2) Comma aggiunto con il D.P.Reg. 22/9/2003, n. 0333/Pres.

Art. 4

(Penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi)

1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, risultante dalla verifica di cui all'articolo 5, gli Enti:

- a) non possono procedere ad assunzioni di personale che comportino incrementi di spesa rispetto all'anno precedente;
- b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali o regionali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici;
- c) sono tenuti a ridurre almeno del dieci per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi.

2. In caso di mancato rispetto degli obiettivi in misura superiore al venti per cento, i predetti enti, oltre alle penalizzazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, né possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento.

3. Le penalizzazioni di cui ai commi 1 e 2 operano nell'anno 2004.

Art. 5

(Verifiche periodiche)

1. Il collegio dei Revisori dei conti delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti verifica, per l'anno 2003, il rispetto, in termini di competenza e di cassa, degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, e ne dà comunicazione, oltre che

all'Ente, alla Regione (Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia). Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

2. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 si applicano agli Enti inadempienti le penalizzazioni previste all'articolo 4.

3. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di aprile una previsione cumulativa annuale, articolata per i periodi gennaio - giugno e luglio - settembre, redatta in termini di cassa, del disavanzo finanziario, che comunicano alla Regione (Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia).

4. Il collegio dei Revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre i mesi di luglio e di ottobre, il rispetto degli obiettivi dei periodi, rispettivamente, di gennaio - giugno e di luglio - settembre, e la loro coerenza con l'obiettivo annuale, e ne dà comunicazione, oltre che all'ente, alla Regione (Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia).

5. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a riassorbire, nel periodo successivo, lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo.⁽¹⁾

6. Le Province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti trasmettono alla Regione (Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia), un prospetto riguardante le informazioni relative sia alla gestione di competenza che a quella di cassa per i periodi gennaio - giugno e luglio - settembre entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il trimestre ottobre-dicembre.

7. La Direzione regionale per le autonomie locali invia, per fini conoscitivi, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -, alla Ragioneria generale ed all'Ufficio di piano della Regione Friuli Venezia Giulia, copia della documentazione trasmessa dagli Enti locali relativa al rispetto del patto.

(1) Comma sostituito con D.P.Reg. 300/Pres. dd. 20 agosto 2003 (B.U.R. 17/9/2003, n. 38).

Art. 6

(Modalità e termini del monitoraggio)

1. Con successivo decreto verranno definite le ulteriori modalità e termini per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al rispetto del patto di stabilità da parte degli Enti locali della Regione.

Art. 7

(Norma finale)

1. Per la definizione degli adempimenti relativi agli anni 2004 e 2005 si provvederà con successivi Regolamenti.

2. Ogni successiva modifica migliorativa, disposta con legge statale, comporterà la modifica del presente Regolamento.

3. Resta inteso che l'attuazione del presente provvedimento è condizionata a quanto previsto dall'articolo 8, comma 58, della legge regionale 1/2003.

ALLEGATO A)⁽¹⁾

Provincia di

Codici	ENTRATE	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)		
	<i>a detrarre:</i>		
E1	trasferimenti correnti dallo Stato		
E2	trasferimenti correnti dall'U.E.		
E3	trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E4	proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari		
E5	trasferimenti in c/capitale dallo Stato		
E6	trasferimenti in c/capitale dall'U.E.		
E7	trasferimenti in c/cap. dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E8	riscossione di crediti		
E9	trasferimenti e contributi da soggetti non aderenti al patto		
En	Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9)		

Codici	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001
S	Spese correnti (titolo 1°)		
	<i>a detrarre:</i>		
S1	spese per interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dell'U.E.		
S3	spese eccezionali per calamità naturali		
S4	spese eccezionali sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000		
S5	spese eccezionali per elezioni amministrative		
S6	spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali assegnati		
S7	spese con finanziamento a destinazione vincolata		
S8	quota di spese corrispondenti al mancato gettito imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile circolazione veicoli a motore (d.lgs. 446/1997, art. 60, comma 1)		
S9	spese per l'istituzione del comparto unico (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti)		
S10	quota di spese - solo per il calcolo saldo finanziari di cassa - corrispondente ai crediti compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'entrata - maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al p.s.i.		
Sn	Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10)		

Sf 01	SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2002		
	Miglioramento del 7%		
Sf 03	SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003		

(1) Allegato sostituito con il D.P.Reg. 22/9/2003, n. 0333/Pres. (B.U.R. 22/10/2003, n. 43).

ALLEGATO B)⁽¹⁾

Comune di _____	(Pv. di _____)
-----------------	-----------------

Codici	ENTRATE	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)		
	<i>a detrarre:</i>		
E1	trasferimenti correnti dallo Stato		
E2	trasferimenti correnti dall'U.E.		
E3	trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E4	proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari		
E5	trasferimenti in c/capitale dallo Stato		
E6	trasferimenti in c/capitale dall'U.E.		
E7	trasferimenti in c/cap. dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E8	riscossione di crediti		
E9	trasferimenti e contributi da soggetti non aderenti al patto; proventi di cui alla legge 10/1977 a copertura di spese correnti		
En	Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9)		

Codici	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001
S	Spese correnti (titolo 1°)		
	<i>a detrarre:</i>		
S1	spese per interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dell'U.E.		
S3	spese eccezionali per calamità naturali		
S4	spese eccezionali per elezioni amministrative		
S5	spese eccezionali sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000		
S6	spese correnti sostenute mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10		
S7	spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 49/1996 e ss. mm.		
S8	spese con finanziamento a destinazione vincolata		
S9	spese per l'istituzione del comparto unico (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti)		
S10	quota di spese - solo per il del saldo finanziario di cassa - corrispondente ai crediti compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'entrata - maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al p.s.i.		
Sn	Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10)		

Sf 01	SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2002		
Sf 03	SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003		

(1) Allegato sostituito con il D.P.Reg. 22/9/2003, n. 0333/Pres. (B.U.R. 22/10/2003, n. 43).